



CITTA' DI TORINO

INTERPELLANZA

OGGETTO: EVERGREEN FEST: PARCO DELLA TESORIERA E DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA

Il sottoscritto Consigliere comunale,

PREMESSO CHE

- con riferimento all'evento in oggetto, vengono di seguito riportati alcuni Articoli tratti dal Titolo III ("Manifestazioni temporanee rumorose") del Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, n. 318;

- Articolo 11: campo di applicazione:
- 1. Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo:
- a) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici e privati, gruppi, privati, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto;
 - b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
 - c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;
 - d) manifestazioni, rassegne e festival dedicati alle espressioni artistiche in strada ai sensi della Legge Regionale 15 luglio 2003, n. 17. Sono escluse le espressioni artistiche da parte di artisti singoli o associati, laddove non soggette al possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, per le quali si applica quanto previsto dai Regolamenti di Polizia Urbana e in materia di Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.
- Articolo 14: orari e durata della manifestazioni:
- 1. Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 11 in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore può essere autorizzato dalle ore 9:00 alle ore 24:00.
 - 2. In ogni sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee compreso nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 11, lettera a), per un massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.
 - 3. In ogni sito non compreso nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere autorizzate al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore una o più delle attività di cui all'articolo 11, lettera a), per un massimo di 7 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi.

comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000.

- 3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'articolo 12 sarà punito, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

- 4. A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi, la Città ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 12 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, la Città può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.

- 5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore.

CONSIDERATO CHE

- ogni anno giungono puntuali numerose lamentele, raccolte sia dai Consiglieri comunali sia dai Consiglieri circoscrizionali, provenienti dai residenti nei pressi del Parco della Tesoriera che hanno ad oggetto il disturbo della quiete pubblica e conseguente violazione del diritto al riposo notturno proveniente dalla musica e dal fracasso proveniente dal Festival Evergreen;
- inoltre, seppur presente all'interno del Regolamento la possibilità di sfioramento dei limiti consentiti, si ritiene assolutamente dannoso e scorretto ciò che i residenti ogni anno si vedono costretti a patire a causa di tale rassegna, peraltro con danni che dalla mancanza del riposo notturno si riverberano eziologicamente sulle successive giornate lavorative;

INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

1) quali siano le risposte e le rassicurazioni che l'amministrazione intenda dedicare ai cittadini residenti nei pressi del Parco della Tesoriera;
2) se vi sia la concreta possibilità futura di spostare tale rassegna, fiore all'occhiello per la Circoscrizione IV, in altre zone dello stesso territorio (quali ad esempio il Parco Carrara-Pellerina) così da non inficiare il riposo dei residenti.

Torino, 22/06/2023

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Enzo Liardo